



*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*  
Capitaneria di porto di Venezia

**ORDINANZA**

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

**VISTO:** il dispaccio prot. 231/GAB/2021, in data 01/06/2021, della Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo, afferente la manifestazione dei Comitati “No Grandi Navi” e “Si Grandi Navi”, preannunciata per il giorno 05 giugno 2021;

**VISTI:** gli esiti della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuto il 01/06/2021;

**CONSIDERATO CHE** il giorno 05/06/2021 alle ore 17.00, è prevista la partenza dal porto di Venezia della nave da crociera MSC ORCHESTRA, attualmente ormeggiata all’accosto n. 20 del Venezia Terminal Passeggeri (Stazione Marittima);

**RITENUTO:** opportuno adottare misure prudenziali e precauzionali finalizzate a garantire il transito in sicurezza della nave MSC ORCHESTRA lungo canali marittimi lagunari di competenza, anche al fine di prevenire situazioni di criticità per la pubblica incolumità;

**VISTA:** il “Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia”, approvato con propria Ordinanza n.175/2009 in data 28 dicembre 2009 e ss.mm./ii.;

**VISTA:** la Legge n. 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm./ii. – “*Riordino della legislazione in materia portuale*”;

**VISTI:** gli articoli 17, 24, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima.

**ORDINA**

**Articolo 1**


**(Area di esclusione)**

Il giorno 05 giugno 2021, in occasione della partenza dal porto di Venezia della nave MSC ORCHESTRA, viene stabilita un’area di esclusione (*exclusion zone*) attorno alla nave, nella quale è vietato l’accesso a tutte le unità navali.

L'area di esclusione è definita e rappresentata graficamente come segue:

- 800 metri dalla prua della nave;
- 400 metri dalla poppa della nave;
- 40 metri dalle murate della nave.

Exclusion Zone



Il divieto di cui al presente articolo non si applica alle unità navali delle forze di polizia e dei servizi tecnico nautici.

## Articolo 2

I contravventori della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi e a seconda della fattispecie.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, lì (data della firma digitale)

IL COMANDANTE  
Amm. Isp. (CP) Pietro Felizzari  
(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)